



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 81 del 13/07/2026

IL SINDACO

Vista la nota acquisita a protocollo comunale con n. 60946 del 13/07/2026, con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato "Rivieracqua" S.p.A. ha comunicato che *"si è verificata un'importante rottura della linea di rilancio al servizio del sollevamento fognario denominato "Tiro a Volo" (...). Al fine di garantire la sicurezza degli operatori, si è costretti a disattivare il sollevamento, con contestuale attivazione dello scarico di emergenza. Si suggerisce l'emissione di una Ordinanza di non balneabilità per il settore costiero prospiciente l'impianto"*.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 19/02/2026 "Approvazione delle Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/2008 e del D.M. del 30/03/2010".

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2440 del 30/03/2026 di Regione Liguria "Aggiornamento, individuazione e classificazione qualità acque di balneazione, calendario stagione 2026, piano di monitoraggio delle acque di balneazione 2026".

Visto il Decreto del Dirigente n. 3219 del 27/04/2026 di Regione Liguria "Aggiornamento elenco delle acque di balneazione per la stagione 2026 e modifica del calendario di monitoraggio - sostituzione dell'Allegato 3 del DDG n. 2440/2026".

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 323 del 27/05/2026 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo.

Atteso che il soggetto Responsabile del Procedimento – ai sensi dell'art. 6 della Legge n°241/1990 e s.m.i. – è l'Arch. Laura di Aichelburg – Responsabile del Servizio Ambiente – che ha curato in fase istruttoria il procedimento.

Atteso che il Segretario Generale, Dott.ssa Monica Di Marco, in sostituzione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura Arch. Linda Peruggi (assente), attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., come da attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

il divieto di balneazione preventivo e temporaneo, sino alla revoca, nell'area di cui al punto n. IT007008055001 TIRO A VOLO, ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera "Capo Pino Levante" e la struttura turistico ricreativa "Villaggio dei Fiori" compresi;

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 650 c.p., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:

- al Settore competente che dovrà provvedere tempestivamente alla posa dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la spiaggia libera “Capo Pino Levante”, la spiaggia libera attrezzata “Tiro a Volo Ponente” non ancora affidata, la spiaggia libera “Tiro a Volo Levante”;
- alla Prefettura di Imperia - PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
- alla Regione Liguria - Area Salute e Servizi Sociali - PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- ad Azienda Tutela della Salute Liguria ASL1 Imperiese - PEC: protocollo@pec.atsliguria.it
- ad A.R.P.A. Liguria - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo - PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- all’Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- al Gestore del S.I.I. “Rivieracqua” S.p.A. - PEC: rivieracqua@legalmail.it che dovrà tempestivamente comunicare la riattivazione dell’impianto non appena completata la riparazione;
- al Villaggio dei Fiori - PEC: oitsrl@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo - Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi del Comune di Sanremo per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo - Sede;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il Provvedimento - Sede;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l’effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Il Sindaco

Alessandro Mager

Firmato Digitalmente